



Sent.41/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4057/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Lorenzo MARCOVECCHIO, c.f. MRCLNZ79C29C615Z, nato a Chiaravalle (AN) il 29/3/1979 e residente a Roma in via G. Pacini, n. 25; rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marinelli, c.f. MRNMRC75M09A080S, con studio legale ad Agnone, in via G. Marconi, n. 1; viene eletto domicilio digitale all'indirizzo pec avvmarco.marinelli@pecavvocatiisernia.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi - all'udienza del 12/6/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale Pres. Antonio D'Amato nonché l'avv. Marco Marinelli in rappresentanza del convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 21/1/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Lorenzo MARCOVECCHIO, nella sua qualità di sindaco del Comune di Agnone, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 10.194,83 in favore dell'Inps, per talune sue ritenute omissioni che avrebbero determinato un danno erariale da indebita erogazione del reddito di cittadinanza.

Il requirente ha riferito che la notizia di danno è costituita da un articolo di stampa nel quale si riferiva di *“centinaia di domande irregolari, presentate da soggetti stranieri che hanno falsamente dichiarato la residenza in Italia nei 10 anni precedenti la presentazione delle istanze”*. Peraltro, irregolarità sulla vicenda erano già state segnalate dalla Guardia di finanza.

Ne è seguita un'attività istruttoria, delegata appunto alla Guardia di finanza, attraverso la quale il pubblico ministero ha potuto ricostruire innanzitutto l'organigramma delle figure preposte – presso le strutture territoriali – alla verifica dei requisiti anagrafici in capo ai richiedenti il beneficio. Ha riferito che *“fino al 9 giugno 2021, l'Ente comunale aveva omissso di individuare i soggetti addetti alle mansioni di Coordinatore e Responsabile dei controlli anagrafici sulle istanze [...] e, dunque, aveva anche omissso di porre in essere le attività previste dall'art. 5, comma 4, D.L. n. 4 datato 28 gennaio 2019”*.

Per l'avvenuta omissione dei controlli, si era quindi verificata l'accettazione di istanze da persone mancanti del requisito anagrafico di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2019 (residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo). Ne

era seguita la revoca del beneficio, da parte dell'Istituto previdenziale, per una serie di cittadini stranieri pedissequamente elencati in citazione, unitamente ad una schematizzazione dei dati afferenti alle prestazioni da loro richieste.

La Procura ha dunque notificato rituale invito a dedurre all'odierno convenuto, inizialmente contestandogli un danno quantificato in euro 67.832,95, pari alla somma dei benefici complessivamente erogati a tutti i richiedenti. Il convenuto ha presentato deduzioni difensive senza chiedere di essere sentito personalmente.

A seguito di quanto rappresentato in sede difensiva, il pubblico ministero ha ritenuto di esperire un approfondimento istruttorio, a ciò delegando la Guardia di finanza. Dal supplemento istruttorio, la Procura ha formato il proprio convincimento in ordine al fatto che il compito di designare le figure del Coordinatore e del Responsabile per i controlli anagrafici spettasse al Comune nella persona del rappresentante legale, cioè del Sindaco.

Ha riferito il requirente che il convenuto ha presentato ulteriori deduzioni preprocessuali in data 3/1/2025. L'attività difensiva, tuttavia, non ha determinato un mutamento dell'impianto accusatorio, se non limitatamente alla quantificazione del danno. Infatti, è riferito in citazione che *"In adesione alle deduzioni svolte dall'Avv. MARCOVECCHIO, rimasto in carica fino al 19 marzo 2020, la Procura ritiene che il danno erariale da costui provocato sia pari all'importo erogato a titolo di reddito di cittadinanza in relazione alla sola istanza pervenuta dalla Sig.ra [N.S.] e non lavorata dal Comune di Agnone, nel periodo in cui lo stesso era in carica, e precisamente, euro 10.194,83, [...], data di presentazione 23 gennaio 2020"*.

La Procura ha quindi argomentato in merito a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto, dei quali ha affermato la sussistenza. Ha richiamato il disposto dell'art. 7, comma 13, del d.l. n. 4/2019 (ai sensi del quale *"La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20"*), effettuando altresì un inquadramento della disciplina in tema di reddito di cittadinanza. Ha ricostruito i fatti amministrativi per cui è causa, sottolineando come le figure del Coordinatore e del Responsabile delle verifiche sui requisiti di residenza e soggiorno fossero stati nominati solo in data 9/6/2021, malgrado i numerosi solleciti provenienti dal Coordinatore di ambito (tutti elencati e riassunti in citazione). Tali omissioni, nella tesi attorea, *"hanno causato un ritardato adempimento da parte del Comune di Agnone rispetto all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo in ordine alle non veritiere dichiarazioni di residenza rilasciate dai beneficiari del Reddito di cittadinanza[...] imputabili all' [...] MARCOVECCHIO che, nonostante i molteplici solleciti [...] da parte del Coordinatore di Ambito, non provvedeva [...] a individuare le figure del Responsabile e del Coordinatore deputate al controllo dei requisiti previsti per l'assegnazione del "reddito di cittadinanza"*. Quanto al nesso di causalità, il requirente l'ha affermato alla stregua del cd. giudizio controfattuale: qualora le omissioni contestate al sig. MARCOVECCHIO fossero state sostituite dalle azioni da lui attese, il danno non si sarebbe verificato.

Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto *"al pagamento in*

favore dell'I.N.P.S. della somma complessiva così come dianzi specificata, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 23/5/2025, si è costituito in giudizio il sig. Lorenzo MARCOVECCHIO.

Ricostruiti i fatti, ha eccepito pregiudizialmente la carenza dell'elemento oggettivo dell'illegittimità della condotta, che sarebbe venuta meno alla luce della sent. n. 31/2025 della Corte costituzionale. In forza di tale pronuncia, il termine di residenza minima decennale stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019 è stato ricondotto al quinquennio.

Nel merito, ha affermato l'infondatezza della domanda ritenendo di non essere in alcuna maniera tenuto alla nomina del coordinatore per i controlli anagrafici e del responsabile per i controlli anagrafici. Ha aggiunto, peraltro, di aver già adempiuto ad ogni obbligo attraverso la nomina dell'amministratore d'ambito e del coordinatore di ambito. Ha richiamato pronunce della Corte costituzionale in merito alla separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e quella di gestione amministrativa.

Ha altresì affermato l'infondatezza della domanda per la ritenuta insussistenza, a suo carico, di alcuna responsabilità da omesso controllo sull'attività svolta dal responsabile del settore affari generali del comune di Agnone. Ha sottolineato, anzi, come *"fosse [...] a ben vedere il convenuto a dover riporre un legittimo affidamento nel corretto comportamento dei funzionari comunali, nello specifico la Responsabile del I Settore, non potendo per il resto in alcuna maniera travalicare le proprie competenze e funzioni"*.

Ha ribadito, sotto il profilo del merito, l'infondatezza della domanda

per mancanza assoluta dei requisiti della certezza, della attualità e della concretezza del prospettato danno, e ciò alla luce del ricordato intervento novellatore sulla norma di riferimento, che ha ridotto da dieci a cinque anni il requisito della residenza in Italia per richiedere il cd. reddito di cittadinanza. Ha ribadito altresì l'argomentazione in merito all'infondatezza della domanda "PER MANCANZA ASSOLUTA IN CAPO AL CONVENUTO DI UN'EFFETTIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, DI UN'IDONEA CONDOTTA, DEL NECESSARIO ELEMENTO SOGGETTIVO CONFIGURANTE IL DOLO O LA COLPA GRAVE E DEL NESSO DI CAUSALITA'".

Richiesto, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo, ha concluso chiedendo *"1) in via pregiudiziale e del tutto assorbente, in accoglimento della specifica eccezione [...] dichiarare rebus sic stantibus l'infondatezza della domanda [...]; 2) nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda [...], disponendone, pertanto, l'integrale rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e, conseguentemente, mandare assolto il convenuto Avv. Lorenzo Marcovecchio [...]; 3) in via subordinata, [...] operarsi una congrua riduzione rispetto agli euro 10.194,83 richiesti con l'atto di citazione"*.

All'udienza del 12/6/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale Pres. Antonio D'Amato, nonché l'avv. Marco Marinelli in rappresentanza del convenuto.

Il pubblico ministero ha formulato rinuncia agli atti, motivata dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale (30/01/2025) che ha modificato i requisiti temporali per l'accesso al reddito di cittadinanza. L'avv. Marinelli, nel rilevare che la sentenza costituzionale era stata oggetto di eccezione pregiudiziale nelle proprie difese, ha concluso con l'accettazione della

rinuncia agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Il collegio ha constatato la rinuncia agli atti, *ex art. 110 c.g.c.*, formulata in udienza dalla Procura regionale e motivata sulla base della sopravvenienza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 31/2025) che ha determinato il venir meno dell'illiceità della condotta contestata.

Il collegio ha preso altresì atto dell'avvenuta accettazione, da parte del difensore del convenuto, senza condizioni, della suddetta rinuncia.

Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo, senza far luogo a pronuncia sulle spese (art. 110 cit., comma 7).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo *ex art. 110, comma 6, c.g.c.*

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 12/6/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 18 giugno 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*